

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1756/2002 del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione ⁽¹⁾** 1
- Regolamento (CE) n. 1757/2002 della Commissione, del 2 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1758/2002 della Commissione, del 2 ottobre 2002, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1759/2002 della Commissione, del 2 ottobre 2002, relativo alla sospensione della pesca del suro da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1760/2002 della Commissione, del 2 ottobre 2002, relativo alla sospensione della pesca degli scampi da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1761/2002 della Commissione, del 2 ottobre 2002, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 1762/2002 della Commissione, del 2 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 3223/93 relativo a taluni dati statistici riguardanti le restituzioni pagate per l'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio** 13

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2002/770/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2002, che modifica la decisione 2001/699/CE e che abroga la decisione 2002/250/CE che estende le misure di protezione nei confronti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Vietnam ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 3607] 16**

2002/771/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2002, che abroga la decisione 2002/62/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Pakistan ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 3613] 18**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1756/2002 DEL CONSIGLIO**del 23 settembre 2002****che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, lettera m),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Del coccidiostatico Nifursol, un nitrofurano, è stato autorizzato l'uso come additivo nell'alimentazione degli animali per la prima volta dalla direttiva 82/822/CEE della Commissione ⁽²⁾. Il regolamento (CE) n. 2430/1999 ⁽³⁾ ha associato l'autorizzazione alla persona responsabile della sua messa in circolazione per un periodo di dieci anni, senza procedere a nuova valutazione.
- (2) L'articolo 9, lettera m), prevede la revoca dell'autorizzazione di un additivo qualora non risulti più soddisfatta una delle condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 3, lettera a), della direttiva 70/524/CEE.
- (3) Nel corso del periodo dal 1990 al 1995, sia il comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari sia il comitato per i medicinali veterinari hanno espresso parere negativo quanto alla somministrazione di medicinali veterinari del gruppo di sostanze note come nitrofurani agli animali da produzione alimentare. Essi hanno tratto la conclusione che, per via della genotossicità e della cancerogenicità di tali sostanze, era impossibile determinare una dose giornaliera ammissibile (vale a dire un livello di assorbimento dell'essere umano di residui di tali sostanze che possa essere considerato sicuro). Di conseguenza, non è stato possibile fissare tenori di residui massimi per tali sostanze. Tutti i nitrofurani sono

stati pertanto inseriti nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio ⁽⁴⁾, con l'effetto di vietare in tutta la Comunità la somministrazione di tali sostanze, in quanto medicinali veterinari, agli animali da produzione alimentare.

- (4) La Commissione ha pertanto chiesto al comitato scientifico per l'alimentazione animale di procedere ad una nuova valutazione scientifica dei rischi del Nifursol, che appartiene anche al gruppo dei nitrofurani.
- (5) L'11 ottobre 2001, il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso un parere sul Nifursol nel quale ha deciso che, in base a studi sulla mutagenicità, genotossicità e cancerogenicità forniti dal responsabile della messa in circolazione del Nifursol e per mancanza di dati sulla tossicità di sviluppo, non era possibile determinare una dose ammissibile giornaliera per i consumatori. Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha confermato questo parere il 18 aprile 2002, dopo aver esaminato ulteriori dati.
- (6) Non è possibile pertanto garantire che il Nifursol sia esente da rischi per la salute umana.
- (7) L'articolo 3, paragrafo a, lettera b), della direttiva 70/524/CEE stabilisce che l'autorizzazione comunitaria di un additivo può essere concessa soltanto se, tenuto conto delle condizioni di impiego, l'additivo non abbia influenze sfavorevoli sulla salute umana o animale o sull'ambiente e non danneggi il consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti di origine animale.
- (8) Poiché una delle condizioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo a), della direttiva dianzi citata non è più soddisfatta per quanto riguarda il coccidiostatico Nifursol, l'uso della sostanza come additivo nell'alimentazione degli animali non deve essere più consentito. Il regolamento (CE) n. 2430/1999 e il capitolo II dell'allegato B della direttiva 70/524/CEE dovrebbero essere modificati di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2001 della Commissione (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 3).

⁽²⁾ Quarantunesima direttiva 82/822/CEE della Commissione, del 19 novembre 1982, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 347 del 7.12.1982, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/2002 della Commissione (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 3).

(9) In mancanza di un parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione si è vista impossibilitata ad adottare le misure da essa previste secondo la procedura di cui all'articolo 23 della direttiva 70/524/CEE,

2. Nella direttiva 70/524/CEE all'allegato B, capitolo II, l'iscrizione del Nifursol, sostanza appartenente al gruppo dei coccidiostatici e delle altre sostanze medicamentose, è cancellata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

1. Nel regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione, all'allegato I la voce relativa all'additivo E 769, Nifursol, è cancellata.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 31 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHER BOEL

REGOLAMENTO (CE) N. 1757/2002 DELLA COMMISSIONE**del 2 ottobre 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	52,2
	060	93,0
	096	21,9
	999	55,7
0707 00 05	052	102,3
	220	143,3
	999	122,8
0709 90 70	052	85,7
	999	85,7
0805 50 10	052	41,2
	388	55,3
	524	60,0
	528	55,5
	999	53,0
0806 10 10	052	104,8
	064	124,7
	400	203,8
	999	144,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	89,8
	400	96,1
	512	85,1
	720	72,5
	800	235,4
	804	72,0
	999	108,5
0808 20 50	052	101,2
	388	70,5
	999	85,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1758/2002 DELLA COMMISSIONE**del 2 ottobre 2002****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I e IIb (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera

del Portogallo o immatricolate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. Il Portogallo ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 10 settembre 2002. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I e IIb (acque della CE), eseguite da navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo, abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 2002.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I e IIb (acque della CE) effettuata da navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 10 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1759/2002 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2002**

relativo alla sospensione della pesca del suro da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di suro per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di suro nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Mare del Nord, da parte di navi battenti

bandiera della Francia o immatricolate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Francia ha vietato la pesca di tale stock a decorrere dal 10 settembre 2002. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di suro nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Mare del Nord, eseguite da navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2002.

La pesca del suro nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Mare del Nord, praticata da navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 10 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2002 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2002**

relativo alla sospensione della pesca degli scampi da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di scampi per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scampi nelle acque della zona CIEM VIIIc (acque comunitarie) da parte di navi battenti bandiera

della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 10 settembre 2002. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di scampi nelle acque della zona CIEM VIIIc (acque comunitarie) eseguite da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2002.

La pesca degli scampi nelle acque della zona CIEM VIIIc (acque comunitarie) effettuata da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 10 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1761/2002 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2002**

relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in più Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della loro trasformazione nella Comunità.
- (2) Occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 3002/92 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2182/77 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati.
- (3) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (4) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.
- (5) Per garantire il miglior controllo possibile sulla destinazione delle carni bovine d'intervento occorre prevedere, oltre alle misure fissate dal regolamento (CEE) n. 3002/92, misure di controllo basate su verifiche fisiche quantitative e qualitative.
- (6) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita, a fini di trasformazione nella Comunità, di circa:

- 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco,
- 400 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento danese,
- 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- 67 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento olandese,
- 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti, conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare titoli II e III, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.

Articolo 2

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita; e
- b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, del bando di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 251 dell'1.10.1977, pag. 60.

3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. In casi eccezionali gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale obbligo, previa autorizzazione della Commissione.

4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 dell'8 ottobre 2002.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

1. L'offerta è valida soltanto se presentata da, o a nome di, una persona fisica o giuridica che nel corso dei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento abbia fabbricato prodotti trasformati contenenti carni bovine e sia iscritta in un registro nazionale dell'IVA. L'offerta deve inoltre essere presentata, o fatta presentare per proprio conto, da uno stabilimento di trasformazione approvato a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, non vanno presi in considerazione gli stabilimenti per la vendita al dettaglio o la ristorazione, né gli stabilimenti collegati ad un punto di vendita al dettaglio nei quali le carni siano trasformate e vendute al consumatore finale.

2. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, l'offerta deve essere corredata:

— dell'impegno scritto dell'offerente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati all'articolo 5, entro il

termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77,

— dell'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

3. Gli offerenti di cui al paragrafo 1 possono delegare per iscritto un mandatario a prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte dei concorrenti da lui rappresentati unitamente alla delega scritta di cui sopra.

4. In deroga al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna delle carni vendute ai sensi del presente regolamento è di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

5. Gli acquirenti e i mandatarî di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 5

1. Le carni acquistate ai sensi del presente regolamento devono essere trasformate in prodotti conformi alle definizioni dei prodotti «A» o «B» di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per prodotto A si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse da carni bovine, con un rapporto collagene/proteine non superiore allo 0,45 % ⁽²⁾ e contenente in peso almeno il 20 % ⁽³⁾ di carne magra (frattaglie e grasso esclusi) ⁽⁴⁾, il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa.

3. Per «prodotto B» si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine diverso:

— da quelli specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999, oppure

— da quelli specificati al paragrafo 2.

Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

⁽²⁾ Determinazione del tenore di collagene: viene considerato come tenore di collagene il tenore d'idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore d'idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

⁽³⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

⁽⁴⁾ Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi.

⁽¹⁾ GUL 26 del 31.1.1977, pag. 85.

Articolo 6

1. Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata conformemente alle disposizioni dell'articolo 5.

Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine, i trasformatori devono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni mediante un'adeguata contabilità di produzione.

Nell'ambito della verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere ammessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

2. Su richiesta del trasformatore, lo Stato membro può autorizzare il dissossamento dei quarti anteriori in uno stabilimento diverso da quello previsto per la trasformazione, a condizione che le relative operazioni siano effettuate nello stesso Stato membro sotto idoneo controllo.

3. Non si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.

Articolo 7

1. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg.

2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è pari alla differenza in euro tra il prezzo offerto per tonnellata e 1 600 EUR.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la trasformazione di tutte le carni acquistate

in prodotti finiti di cui all'articolo 5 costituisce un'esigenza principale.

Articolo 8

In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2182/77, oltre alle indicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve recare una o più delle seguenti diciture:

- Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 1761/2002]
- Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 1761/2002)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 1761/2002)
- Για μεταποίηση [κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 και (ΕΚ) αριθ. 1761/2002]
- For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 1761/2002)
- Destinés à la transformation [règlements (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 1761/2002]
- Destinate alla trasformazione [Regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 1761/2002]
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 1761/2002)
- Para transformação [Regulamentos (CEE) n.º 2182/77 e (CE) n.º 1761/2002]
- Jalostettavaksi (asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 1761/2002)
- För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 1761/2002)

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter	Ungefärlig kvantitet (ton)

Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben

DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	1 000
DANMARK	— Forfjerdinger	400
ITALIA	— Quarti anteriori	1 000
FRANCE	— Quartiers avant	1 000
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	1 000
NEDERLAND	— Voorvoeten	67
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	1 000

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionenstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203
D-60322 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel. (49) 69 15 64-704/772
Telex 411727
Fax (49) 69 15 64-790/985

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. (39) 06 449 49 91
telex 61 30 03
fax (39) 06 445 39 40/444 19 58

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1021 Wien
Tel. (431) 33 15 12 20
Fax (431) 33 15 12 97

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs de France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33-1) 44 68 50 00
Télex: 215330
Télécopieur: (33-1) 44 68 52 33

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel.: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10
Télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E
Fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
p/a LASER, Roermond
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Nederland
Tel. (31) 475 35 54 44
Fax (31) 475 31 89 39

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Direktoratet for FødevareErhverv
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 95 80 00
telex 151317 DK
fax (45) 33 95 80 34

REGOLAMENTO (CE) N. 1762/2002 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 3223/93 relativo a taluni dati statistici riguardanti le restituzioni pagate per l'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) In ragione dell'evoluzione dei sistemi di tecnologia dell'informazione e della crescente esigenza della Commissione di disporre di dati statistici di migliore qualità, è opportuno modificare la forma e il contenuto delle informazioni statistiche comunicate alla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 3223/93 della Commissione, del 25 novembre 1993, relativo a taluni dati statistici riguardanti le restituzioni pagate per l'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/96⁽⁴⁾.
- (2) In considerazione del miglioramento della tecnologia dell'informazione, non è più utile manipolare informazioni statistiche suddivise in gruppi di prodotti. L'obbligo di comunicare tali informazioni in gruppi di prodotti va pertanto soppresso.
- (3) L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1520/2000, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002⁽⁶⁾, amplia la gamma di prodotti e riduce la soglia di dichiarazione per i prodotti contenenti una percentuale elevata di taluni prodotti lattiero-caseari. Il regolamento (CE) n. 3223/93 va modificato per tener conto di questo cambiamento.
- (4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3223/93.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3223/93 è modificato nel modo seguente:

- 1) Nell'articolo 2 il primo trattino è soppresso.
- 2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. I dati statistici prescritti dall'articolo 1 sono trasmessi alla Commissione per file elettronico nel formato specificato nell'allegato C.

2. Le informazioni statistiche relative alle merci soggette al regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (*) per le quali siano state ottenute restituzioni all'esportazione nel mese precedente sono suddivise secondo il codice NC a 8 cifre e comprendono:

- a) le quantità di tali merci espresse in tonnellate o un'altra unità di misura da specificare;
- b) l'importo, espresso in valuta nazionale, delle restituzioni pagate nel mese precedente per ciascuno dei prodotti agricoli di base;
- c) le quantità, espresse in tonnellate o altra unità di misura da specificare, di ogni prodotto agricolo di base per le quali sono state concesse le restituzioni.

3. Per quanto concerne le merci dei codici NC 0405 20 10, 0405 20 30, da 1806 90 60 a 1806 90 90, da 1901 10 00 a 1901 90 99 e del codice NC 2106 90 98 che contengono per 100 kg di merci esportate almeno 51 kg di prodotti lattiero-caseari dei codici NC 0402 10 19, 0402 21 19, da 0405 10 11 a 0405 90 90 e da 0406 10 20 a 0406 90 99, importati da paesi terzi nell'ambito di accordi tariffari preferenziali le informazioni statistiche comprendono:

- a) le quantità, espresse in tonnellate, di queste merci per le quali sono state pagate restituzioni all'esportazione nel mese precedente;

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 292 del 26.11.1993, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 24.7.1996, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

- b) l'importo, espresso in valuta nazionale, delle restituzioni all'esportazione concesse il mese precedente;
- c) le quantità relative ai prodotti dei codici NC 0402 10 19, 0402 21 19, da 0405 10 11 a 0405 90 90 e da 0406 10 20 a 0406 90 99 incorporate nelle merci esportate che sono state oggetto di accordi tariffari preferenziali al momento dell'importazione da paesi terzi.
- (*) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.»
- 3) È soppresso l'allegato A.
- 4) È aggiunto l'allegato C, figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle restituzioni versate dal 1° ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2002.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

ALLEGATO

«ALLEGATO C

(Articolo 3, paragrafo 1)

I dati vanno trasmessi alla Commissione per file elettronico, in forma di tabella "ASCII" con le colonne separate da tabulazioni (tab delimited format) e la prima riga contenente le intestazioni delle colonne, o in altra forma preventivamente approvata dalla Commissione.

Codice NC delle merci	Quantità di merci (tonnellate)	Codice NC dei prodotti di base	Quantità di prodotti di base (tonnellate)	Importo»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2002

che modifica la decisione 2001/699/CE e che abroga la decisione 2002/250/CE che estende le misure di protezione nei confronti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Vietnam

[notificata con il numero C(2002) 3607]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/770/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2001/699/CE della Commissione, del 19 settembre 2001, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e originari della Cina e del Vietnam ⁽³⁾, e la decisione 2002/250/CE della Commissione, del 27 marzo 2002, che estende le misure di protezione previste dalla decisione 2001/699/CE per quanto concerne i prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Vietnam ⁽⁴⁾, sono state adottate a motivo della presenza di cloramfenicolo e di nitrofurani in taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Vietnam.
- (2) Le decisioni 2001/699/CE e 2002/250/CE prevedono che le loro disposizioni saranno riesaminate alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità vietnamite e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

- (3) Le competenti autorità vietnamite hanno fornito appropriate garanzie in materia ed i risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri sui gamberetti importati dal Vietnam sono stati favorevoli.
- (4) Di conseguenza, la decisione 2001/699/CE deve essere modificata e la decisione 2002/250/CE deve essere abrogata.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/699/CEE è modificata come segue:

- 1) Nel titolo sono soppresse le parole «e del Vietnam».
- 2) All'articolo 1, sono soppresse le parole «e dal Vietnam».
- 3) All'articolo 2, paragrafo 1, sono soppresse le parole «e dal Vietnam».
- 4) All'articolo 6, sono soppresse le parole «e del Vietnam».

Articolo 2

La decisione 2002/250/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 6 ottobre 2002.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 251 del 20.9.2001, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 75.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2002

che abroga la decisione 2002/62/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Pakistan

[notificata con il numero C(2002) 3613]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/771/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/62/CE della Commissione, del 25 gennaio 2002, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Pakistan ⁽²⁾, è stata adottata a motivo della presenza di cloramfenicolo nei gamberetti importati dal Pakistan.
- (2) La decisione 2002/62/CE prevede che le sue disposizioni saranno riesaminate alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità pakistane e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.
- (3) Le autorità del Pakistan hanno fornito appropriate garanzie al riguardo e i risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri sono stati favorevoli.
- (4) Nell'intento di sospendere i controlli sistematici sui gamberetti importati dal Pakistan, la decisione 2002/62/CE deve essere abrogata.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/62/CE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 6 ottobre 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.⁽²⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 65.